

Regolamento per la disciplina dell'indennità per i dipendenti che prestano servizio all'estero

(emanato con DR n. 112/2016 del 28.01.2016 – pubblicato nel BU Supplemento Straordinario n. 105 del 29.01.2016)

Articolo 1 – Sedi all'estero

Ai sensi dell'art 34 dello Statuto di Ateneo, emanato con DR 1203/2001, l'Università di Bologna per proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero le cui modalità organizzative e gestionali sono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

L' Amministrazione, ricorrendone i presupposti prescritti dall'Ordinamento, può stabilire il trasferimento presso la sede estera del personale dipendente dell'Ateneo.

Articolo 2 – Indennità di servizio all'estero

L'indennità di servizio all'estero è riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione caso per caso nel limite delle risorse finanziarie disponibili ed in conformità alle disposizioni di cui al capo II del D. Lgs. 62/98.

L'indennità di servizio all'estero è attribuita per il periodo di durata dell'incarico da svolgere presso la sede estera.

L'importo dell'indennità di servizio all'estero è fissata, in base alle tabelle di equiparazione proposte dal Consiglio di Amministrazione e stabilite con DPCM di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante, in una misura compresa tra il 75% e il 90% degli importi previsti per il corrispondente personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ai sensi dell'art 25 del D. Lgs.vo 62/98 il Consiglio di Amministrazione può riconoscere, in aggiunta all'indennità di servizio all'estero, le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese come previste per il corrispondente personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 3

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
